



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA  
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA  
Divisione V - Attività afferenti la fonte primaria nucleare

ALLA SO.G.I.N. S.p.A.  
Via Torino, 6  
00184 Roma (RM)

*Ministero dello Sviluppo Economico*  
Dipartimento per l'Energia  
Struttura: DIP-FN  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0024795 - 23/12/2010 - USCITA

ALLA SO.G.I.N. S.p.A.  
Impianto EUREX di Saluggia  
Strada per Crescentino, 41  
13040 Saluggia (VC)

e per conoscenza:

ALL' I.S.P.R.A.  
Dipartimento Nucleare, Rischio  
Tecnologico ed Industriale  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 Roma (RM)

AL PREFETTO DI TORINO  
PIAZZA CASTELLO, 205/199  
10124 TORINO (TO)

ALLA PROVINCIA DI TORINO  
VIA MARIA VITTORIA, 12  
10123 TORINO (TO)

ALLA REGIONE PIEMONTE  
PIAZZA CASTELLO, 165  
10124 TORINO (TO)

Oggetto: **So.G.I.N. S.p.A. - Impianto EUREX (Saluggia - VC) - Trasmissione del D.M. 23 dicembre 2010 di autorizzazione alla modifica di impianto per la realizzazione del complesso CEMEX (ai sensi dell'art. 6 della legge n. 1860/62) e proroga del termine per il completamento delle attività di solidificazione dei rifiuti.**

Si trasmette, in allegato, copia conforme del D.M. 23 dicembre 2010, concernente l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31.12.1962, n. 1860, alla modifica di impianto per la realizzazione del complesso CEMEX (ai sensi dell'art. 6 della legge n. 1860/62) e proroga del termine per il completamento delle attività di solidificazione dei rifiuti.

IL DIRIGENTE

(Lucia Proietti)

Via V. Veneto, 33 - 00187 Roma  
tel. +39 06 4705 2335 - fax +39 06 4788 7976  
e-mail [lucia.proietti@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:lucia.proietti@sviluppoeconomico.gov.it);  
[www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEL DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Visto:**

la legge 14.10.1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica ed atti allegati, firmato a Roma il 25.03.1957;

la legge 31.12.1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1965, n. 1704, dalla legge 19.12.1969, n. 1008, dal decreto del Presidente della Repubblica 10.05.1975, n. 519, e dal decreto ministeriale 20.03.1979;

la legge 24.04.1975, n. 131, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 01.07.1968;

la legge 07.08.1982, n. 704, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 03.03.1980;

il decreto legislativo 17.03.1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26.05.2000, n. 241, dal decreto legislativo 09.05.2001, n. 257, e dal decreto legislativo 20.02.2009, n. 23, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";

il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

il decreto legislativo 06.02.2007, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane";

il decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 06.08.2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 28, concernente l'istituzione dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per lo svolgimento delle funzioni dell'APAT di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300/99 e s.m.i.;

il Decreto Interministeriale 21 maggio 2010 n. 123, con il quale viene regolamentata l'attività ed il funzionamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;

la legge 23.7.2009 n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ed in particolare l'articolo 29 (Agenzia per la sicurezza nucleare), comma 20, il quale dispone che le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nel frattempo eventualmente individuata con il decreto legge 112/08, art 28, comma 3;

il D.M. VII-79, del 29/06/1977, relativo al rilascio al C.N.E.N. (poi ENEA, ora Sogin spa, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Delegato per la sicurezza dei materiali nucleari 9 luglio 2003, n. 8, in G.U. 2/9/2003 n. 203) della licenza di esercizio, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185, dell'impianto EUREX, che fissava in cinque anni (prescrizione n. 9) il periodo per la realizzazione di un impianto di solidificazione dei rifiuti liquidi prodotti nel corso delle attività di riprocessamento del combustibile irraggiato;

le successive proroghe di detto termine, tra le quali, da ultimo, il Decreto del Ministero delle attività produttive del 28/11/2005, trasmesso con nota del 29/11/2005 prot 19583, con la quale il termine medesimo veniva fissato al 31/12/2010;

l'Ordinanza del Commissario Delegato per la sicurezza dei materiali nucleari 12 novembre 2003, n. 14, che inseriva la solidificazione dei rifiuti liquidi presenti presso il sito EUREX nel piano delle misure preliminari di adeguamento delle attività finalizzate alla progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari;

il D.M. 2 dicembre 2004 - "Indirizzi strategici e operativi alla So.G.I.N." con il quale viene richiesto alla So.G.I.N. stessa di provvedere a trattare e condizionare, entro 10 anni, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti amministrazioni, tutti i rifiuti radioattivi liquidi e solidi in deposito nei siti gestiti dalla società stessa;

LP

l'istanza della So.G.I.N. S.p.A. del 14/07/2005, prot. 17647, concernente la realizzazione del complesso CEMEX (incluso l'annesso deposito temporaneo D3) e la successiva nota del 29/01/2009, prot. 3199, con la quale la stessa So.G.I.N. S.p.A., ha chiesto la proroga del termine del 31/12/2010 previsto all'articolo 1 del D.M. 29 novembre 2005 per il completamento delle attività di solidificazione dei rifiuti liquidi presenti sul sito Eurex di Saluggia, dichiarando l'impossibilità del rispetto dello stesso;

l'atto di approvazione DOC. EU-SOGIN-AA-01 (05) del progetto per la realizzazione del Nuovo Parco Serbatoi per i rifiuti liquidi LAW dell'AREA 800 trasmesso con nota APAT del 16/3/2005 prot. 10461;

il Decreto di compatibilità ambientale per l'impianto CEMEX, emanato in data 19 settembre 2008;

le relazioni annuali presentate dall'esercente ai sensi dell'articolo 2 del menzionato Decreto del Ministero delle attività produttive del 28/11/2005;

**Dato atto che:**

con nota della So.G.I.N. S.p.A. del 30/6/2010, prot. n. 21165, pervenuta al protocollo il 14/7/2010, n. 11740, si trasmetteva, ad integrazione delle menzionate note So.G.I.N. S.p.A. del 14/07/2005, prot. 17647, concernente la realizzazione del complesso CEMEX (incluso l'annesso deposito temporaneo D3) e la successiva nota del 29/01/2009, prot. 3199, con la quale la stessa So.G.I.N. S.p.A. ha chiesto la proroga del termine del 31/12/2010 previsto all'articolo 1 del D.M. 29 novembre 2005, il documento SL CX 01052 del giugno 2010 che fornisce una sintetica descrizione dell'impianto di cementazione dei rifiuti liquidi e del deposito di stoccaggio dei manufatti prodotti;

**Dato altresì atto che** ISPRA ha espresso il parere di competenza – favorevole con prescrizioni - con nota prot n. 43358 del 20 dicembre u.s.;

**Considerato che da tale parere si evince che:**

alla fine del 2008, i rifiuti liquidi a più alta attività (che rappresentano più del 90% dell'attività complessiva dei rifiuti liquidi presenti sul sito), sono stati trasferiti nel Nuovo Parco Serbatoi, comportando un incremento della sicurezza dei rifiuti stessi che consente di programmare le successive attività di solidificazione in tempi più lunghi;

all'interno dell'area 800 dell'impianto EUREX sono disponibili due serbatoi di riserva di recente realizzazione, idonei per trasferire le due correnti di rifiuti liquidi a bassa attività in caso di necessità;

**il condizionamento dei rifiuti liquidi è comunque necessario per ridurre in termini sostanziali il livello di rischio presente sul Sito Sogin di Saluggia ed il processo proposto con la realizzazione del complesso CEMEX risulta fattibile sulla base di esperienze internazionali analoghe e dei risultati di un piano di pre-qualifica dei manufatti già completato;**

negli atti di progetto per la realizzazione del complesso "CEMEX" presentati dall'esercente è prevista l'attuazione di un piano di qualificazione e controllo dei manufatti a conferma del livello di qualità che potrà essere ottenuto per gli stessi;

il progetto proposto prevede anche la realizzazione di un deposito temporaneo (D3) per la stoccaggio in sicurezza della maggior parte dei manufatti che saranno prodotti e che per lo stoccaggio della parte restante, generata dalle correnti di rifiuti a minore attività, verrà utilizzato un modulo specifico del deposito D2, già autorizzato con Decreto del 25.06.2008, il cui progetto particolareggiato è in corso approvazione;

per il progetto dell'impianto di cementazione e del deposito di manufatti sono adottati obiettivi e criteri adeguati ad assicurare un elevato livello di sicurezza e di radioprotezione per la popolazione ed i lavoratori;

**Preso atto, da un lato, dell'impossibilità per l'esercente di rispettare il termine per la solidificazione dei rifiuti liquidi presenti sul sito Eurex di Saluggia entro il 31 dicembre 2010 e, dall'altro, che la realizzazione del complesso CEMEX (inclusivo dell'annesso deposito temporaneo D-3) e la relativa messa in esercizio, è di rilevante valore economico e strategico ai fini dell'avanzamento dello smantellamento dell'impianto e della riduzione dei costi di custodia passiva dell'impianto stesso**

**DECRETA :**

**Art. 1**

**1. Per le motivazioni espresse in narrativa, cui si fa espresso rinvio, l'esercente, SOCIETA' GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI SO.G.I.N. spa, con sede legale in Roma, via Torino, 6 e sede operativa, per**

l'impianto EUREX, in Saluggia (VC), strada Crescentino - C.F. e P.I. 05779721009, è autorizzato alla modifica di impianto per la realizzazione del complesso CEMEX, costituito dall'impianto di cementazione e dal deposito dei manufatti prodotti dalle operazioni di cementazione (D3), come descritto nel documento SO.G.I.N. spa SLCX 01052 del giugno 2010, trasmesso con nota della So.G.I.N. spa del 30/6/2010, prot. n. 21165, pervenuta al protocollo il 14/7/2010, n. 11740 a condizione che:

1) venga sottoposto all'ISPRA un Progetto Particolareggiato, da approvarsi secondo la procedura dell'art. 41 del D.L.vo n. 230/1995 e successive modifiche, ed un Piano di Qualificazione e Controllo dei manufatti di condizionamento dei rifiuti comprensivo del programma temporale delle relative prove;

2) vengano presentati all'ISPRA, a supporto dell'istruttoria di approvazione del Progetto Particolareggiato di cui al punto 1) e delle successive fasi realizzative, i rapporti intermedi e finale del suddetto programma di qualificazione e controllo dei manufatti.

2. Ai fini del futuro esercizio dell'impianto di cementazione dovrà essere seguita la procedura prevista dagli Artt. 42, 43 e 44 e 45 del D.Lgs n. 230/1995 e successive modifiche relativamente al programma di prove e collaudi, sulla base dei cui esiti saranno definite le prescrizioni per l'esercizio.

3. La messa in esercizio del deposito D3 potrà avvenire a seguito dell'esito positivo dei collaudi e della presentazione all'ISPRA di un piano di caricamento finale, sulla cui base verranno definite le prescrizioni per l'esercizio secondo quanto previsto dal D.L.vo n. 230/1995 e successive modifiche.

#### Art. 2

1. Il termine previsto dall'art. 1 del D.M. 29 novembre 2005 per il completamento delle attività di solidificazione dei rifiuti, è prorogato, a condizione che venga definito un percorso controllato che assicuri, nei tempi tecnici strettamente necessari, la realizzazione del complesso CEMEX (inclusivo dell'annesso deposito temporaneo D-3) e la relativa messa in esercizio; per tale ragione l'esercente dovrà rispettare un programma temporale che preveda:

- 1) la presentazione, **entro giugno 2011**, del **progetto particolareggiato** di cui alla condizione 1) del precedente articolo 1, comma 1, **comprensivo di un programma dettagliato** delle fasi e dei tempi di costruzione e di collaudo dell'installazione;
- 2) il **completamento della costruzione, dei collaudi e delle prove non nucleari del complesso e la presentazione del programma di prove nucleari** di cui all'art. 44 del D.L.vo n. 230/1995 e successive modifiche **entro 4 anni dall'approvazione del progetto particolareggiato, e comunque entro i termini stabiliti con il D.M. 2 dicembre 2004 - "Indirizzi strategici e operativi alla So.G.I.N.",** assumendo tali tempistiche a riferimento per la predisposizione del programma temporale di cui al comma 1 di questo articolo;
- 3) la **presentazione** al Ministero dello Sviluppo Economico ed all'ISPRA, con periodicità **semestrale**, ed in prima applicazione entro il 30 settembre 2011, di un rapporto sullo **stato di avanzamento delle attività di costruzione e collaudo**, a fronte delle scadenze previste dal suddetto programma, **nonché sullo stato di esercizio dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi.**

#### Art. 3

1. Il condizionamento dei rifiuti liquidi presenti sul sito, è di rilevante valore economico e strategico ai fini dell'avanzamento dello smantellamento dell'impianto e della riduzione dei costi di custodia passiva dell'impianto stesso. Pertanto, una copia del presente provvedimento sarà trasmessa all'AEEG ai fini delle valutazioni di competenza nell'ambito delle stime prestazionali dell'esercente.  
Roma, lì 23 dicembre 2010

IL DIRIGENTE  
(LUCA PROIETTI)

